

Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, articolo 18

Convenzione del Servizio Sociale dei Comuni per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, co. 1 e co. 2 della L.R. 6/2006 e atto di delega all'Ente Gestore di cui all'art. 19 della L.R. 6/2006.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
presso la sede del Comune di Codroipo

TRA

- Il Comune di Basiliano (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Bertiole (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Camino al Tagliamento (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Castions di Strada (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Codroipo (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Lestizza (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Mereto di Tomba (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Mortegliano (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Sedegliano (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Talmassons (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

- Il Comune di Varmo (codice fiscale Ente _____), rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

L'ASP "Daniele Moro" (codice fiscale Ente _____), rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'ASP "Daniele Moro" di Codroipo, autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità la presente Convenzione;

PREMESSO

- che l'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 prevede che i Comuni esercitino in forma associata negli ambiti territoriali dei distretti sanitari:
 1. la funzione di programmazione locale del sistema integrato;
 2. la gestione del servizio sociale professionale, del servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale, del servizio di pronto intervento sociale e gli interventi di assistenza economica;
 3. le attività relative all'autorizzazione alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture del sistema integrato;
 4. le funzioni e servizi per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore;
 5. le ulteriori funzioni e servizi eventualmente individuate dai Comuni interessati;
- che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni di cui all'art.18 della L.R. 6/2006, con la quale deve essere tra l'altro individuata la forma di collaborazione che i Comuni intendono porre in essere per la realizzazione del S.S.C.;
- che ai sensi dell'articolo 18, co. 3, della L.R. 6/2006, la Convenzione deve disciplinare la durata della gestione associata, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Direzione e Programmazione di Ambito distrettuale, i rapporti finanziari, le modalità di informazione ai Consigli Comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio Sociale dei Comuni;
- che l'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2006 è organo di indirizzo e di alta amministrazione del S.S.C. e che le deliberazioni della stessa sono vincolanti per l'Ente gestore del S.S.C. individuato ai sensi dell'art.18, co. 2;
- che la presente Convenzione è lo sviluppo, l'integrazione e la prosecuzione della precedente, in scadenza al 31 dicembre 2012;
- che in attuazione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni come sopra rappresentati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17 e 18 della L.R. 6/2006, hanno delegato all'Ente Gestore per il periodo 01 gennaio 2008 – 31 dicembre 2012 le funzioni di cui alla citata legge;
- che l'Assemblea di Sindaci di Ambito distrettuale con propria deliberazione n. del ha stabilito:
 - di approvare il testo della convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni;
 - di conferire la delega per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni all'ASP "Moro" di Codroipo;

Ravvisata la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire al rinnovo della Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché per la gestione dei servizi, degli interventi e delle attività di cui all'art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

- 1 Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti.

Art. 2
(Finalità)

1. Finalità della presente Convenzione è lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali che, in linea con la normativa nazionale e regionale di riferimento, sia rispondente alle esigenze espresse dai cittadini secondo criteri di programmazione e secondo principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'esercizio coordinato delle funzioni tecnico-professionali e amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano-di Zona dei servizi socio-assistenziali, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'omogeneità delle prestazioni, l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

Art. 3
(Forma di collaborazione)

1. I Comuni contraenti, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, delegano all'A.S.P. (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) "D.Moro" Codroipo (di seguito Ente gestore) l'organizzazione dei servizi sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
2. L'A.S.P. assume la denominazione di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Codroipo.
3. Il Presidente dell'Ente Gestore assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre istituzioni ed in giudizio.

Art. 4
(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, i Comuni dell'Ambito distrettuale di Codroipo, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) esercitano in forma associata:
 - a) la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'interno degli strumenti pianificatori e programmatori di settore e anche in relazione alle attività e agli interventi che in materia socioassistenziale, socioeducativa e sociosanitaria vengono proposti dalle forme associative di cui alla LR 1/2006 inerenti il territorio dall'ambito distrettuale;
 - b) le funzioni essenziali di cui all'articolo 6, co. 2, lettere a) b) d) ed e) della LR. n. 6/2006:
 - servizio sociale professionale e segretariato sociale,
 - servizio di assistenza domiciliare ed inserimento sociale,
 - pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari,
 - interventi di assistenza economica;
 - c) le competenze obbligatorie derivanti da normative nazionali o regionali che comportino, per lo svolgimento delle stesse, la realizzazione e la gestione degli interventi servizi e attività a carico del Servizio sociale dei comuni, anche mediante l'erogazione di finanziamenti pubblici;
 - d) oltre alle funzioni indicate in via generale nel comma precedente, il Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale 4.4 di Codroipo gestisce in forma associata ulteriori interventi relativi alle attività di promozione e prevenzione, domiciliarità e residenzialità delle aree minori e famiglia, adulti e anziani.

2. Gli interventi, i servizi e le attività derivanti dalle funzioni di cui al comma precedente sono dettagliati nell'allegato 1 alla presente convenzione; gli stessi potranno essere integrati in seguito alla formale individuazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, anche in fase di programmazione annuale, di ulteriori progetti, nel rispetto di quanto individuato all'art. 4 della presente Convenzione.
3. Per ogni intervento/servizio/progetto esercitato in forma associata viene declinato di concerto con i Comuni, su proposta del Responsabile del Servizio, il processo operativo ad essi sotteso, allo scopo di consentire la chiara individuazione delle azioni in capo ad ogni soggetto coinvolto. Tali modalità vengono aggiornate ogni qualvolta si verificano delle variazioni nella gestione operativa dei singoli progetti/servizi o inserite nuove funzioni. Dette variazioni del processo operativo vanno trasmesse ai Comuni.
4. Il trasferimento di funzioni facoltative di cui al punto e) dell'art. 4 co. 1 dovrà riguardare l'intero territorio dell'Ambito distrettuale.
5. L'assunzione di nuove competenze da parte dell'Ente gestore, qualora necessario, dovrà essere accompagnata da un adeguamento del personale tecnico-amministrativo nonché dalle necessarie risorse finanziarie.
6. In presenza di progettualità a valenza sociale non delegate svolte dal singolo Comune, il servizio sociale professionale svolgerà interventi di comunità o un supporto consulenziale e professionale. Le relative funzioni amministrative e contabili, nonché le fasi procedurali restano in capo ai singoli Comuni.
7. Restano a carico dei Comuni singoli le competenze che la presente Convenzione esclude dall'affidamento alla gestione associata.
8. I Comuni contraenti affidano il coordinamento programmatico e gestionale delle attività di Prevenzione e Promozione della Salute da effettuarsi nella forma associata della "Scuola Territoriale per la Salute" (di seguito STS), in accordo con l'ASS 4 "Medio Friuli". Le modalità di svolgimento delle attività verranno definite con apposito accordo di programma.

Art. 5

(Principi e Criteri generali d'esercizio)

- 1) L'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, di cui all'art. 4, tenuto conto del territorio, delle risorse e del significato che il servizio ha assunto negli anni, deve rafforzare i legami tra la comunità, gli operatori e gli amministratori garantendo in particolare il costante confronto tra quest'ultimi e l'assistente sociale del comune di riferimento.
9. I principi e criteri cui far riferimento nell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi sono i seguenti:
 - a. massima efficienza ed efficacia della gestione dei servizi da parte dell'ente delegato;
 - b. adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale e massima attenzione alle esigenze dell'utenza in rapporto alle risorse disponibili;
 - c. partecipazione, responsabilizzazione e valorizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano;
 - d. massima informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
 - e. chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate;
 - f. omogeneizzazione dei regolamenti, della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione, eliminazione di adempimenti non necessari;
 - g. promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;

- h. innovazione scientifica, metodologica e tecnologica, aggiornamento professionale continuo.

Art. 6

(Modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni)

1. L'Ente gestore, preso atto delle funzioni delegate, presenta all'Assemblea dei Sindaci il modello organizzativo del Servizio Sociale, nel rispetto delle linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, delle disposizioni regionali, nonché del presente atto e dei programmi e delle attività del servizio sociale dei comuni, entro il 15 dicembre 2012.
2. Nell'individuazione del modello organizzativo l'Ente gestore dovrà tener presente:
 - la continuità del servizio nelle sedi territoriali;
 - l'individuazione di presidi territoriali ove svolgere le funzioni relative al servizio sociale professionale, corrispondenti al territorio di ciascun comune;
 - l'organizzazione delle funzioni di monitoraggio e controllo di gestione.

Art 7

(Durata)

La presente Convenzione ha una durata di cinque anni decorrenti dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

Art. 8

(Obblighi dell'Ente gestore)

1. L'Ente gestore:
2. assume la gestione dei servizi, interventi ed attività stabiliti all'articolo 4 della presente Convenzione nonché garantisce il funzionamento operativo/strumentale al fine di permettere il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci provvedendo ai relativi adempimenti per il tramite del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e l'Ufficio di Direzione e Programmazione;
3. garantisce l'esecuzione di quanto disposto dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci;
4. esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni e privati. L'Ente gestore comunica altresì, preventivamente ai Comuni associati gli oneri connessi all'acquisizione di beni e all'attivazione di servizi, per l'assunzione della copertura finanziaria;
5. fornisce all'Assemblea dei Sindaci gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate, compresi i dati di natura economico finanziaria;
6. mette a disposizione dell'attività convenzionata, con il sostegno forfettario degli oneri sostenuti per le funzioni amministrative di supporto, le proprie strutture organizzative quando si renda opportuno e necessario in un'ottica di economie di risorse per una gestione efficace ed efficiente;
7. gestisce in via esclusiva i rapporti con le organizzazioni sindacali nonché l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali riferiti al personale;
8. L'Ente gestore si impegna a fornire entro un mese dalla sottoscrizione della presente Convenzione elenco ricognitivo dei beni strumentali in dotazione all'ambito distrettuale con indicazione delle fonti di finanziamento delle stesse e delle loro collocazione fisica, nonché delle risorse umane con indicazione del rapporto intercorrente tra le stesse e l'Ente gestore.

Art. 9

(Obblighi dei Comuni associati)

1. In osservanza del fabbisogno di risorse finanziarie ed umane concordato e determinato in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale i Comuni associati si impegnano a:
 - a) trasferire all'Ente gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente Convenzione conformemente al Piano Economico Finanziario;
 - b) mettere a disposizione dell'Ente gestore, in comodato gratuito, gli uffici adibiti a sede periferica mantenendo a proprio carico gli oneri di gestione relativi a utenze, funzionamento, manutenzione degli immobili adibiti a sedi periferiche dei servizi, nonché gli arredi, le attrezzature e gli strumenti in dotazione garantendone il corretto funzionamento necessario all'esercizio delle attività;
 - c) consentire al personale del Servizio Sociale dei Comuni l'accesso alle banche dati necessarie attraverso l'uso di password di accesso conformi alla norma. I dati personali sensibili possono essere utilizzati rigorosamente per le finalità istituzionali e nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - d) trasmettere all'Ente gestore tutti gli atti adottati che incidono sulle materie oggetto di gestione associata;
 - e) nominare un proprio referente con funzione di collegamento fra la struttura interna del Comune e l'Ente gestore.

Art. 10

(Beni e strutture messi a disposizione della gestione associata)

1. I Comuni associati assicurano all'Ente gestore per lo svolgimento delle funzioni delegate, uno spazio idoneo quale ufficio, dotato dell'arredo e della strumentazione tecnologica adeguata alle esigenze del servizio stesso. I beni necessari allo svolgimento delle funzioni delegate, sono inventariati dai Comuni alla data del 31/12/2012.
2. Fermo restando la responsabilità in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro in capo al Datore di Lavoro dell'Ente gestore, i Comuni associati si impegnano, a seguito di specifiche e motivate richieste, ad effettuare gli interventi strutturali e di manutenzione necessari, atti ad assicurare la sicurezza dei locali di proprietà dati in uso al gestore stesso.
3. L'Assemblea dei Sindaci, con apposita deliberazione, individuerà la destinazione degli eventuali beni mobili acquistati dall'Ente gestore con fondi attribuiti allo stesso per la gestione dei servizi di cui alla Convenzione istitutiva. Detti beni saranno inventariati dall'Ente gestore e alla scadenza del presente atto di delega, in mancanza di nuova delega, trasferiti ai Comuni di intesa tra le Amministrazioni interessate.

Art. 11

(Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale)

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale (di seguito Assemblea dei Sindaci) è organo di indirizzo e di alta amministrazione del S.S.C. e le deliberazioni della stessa sono vincolanti per l'Ente gestore.
2. Essa svolge le attività previste dall'art. 20 della L.R. 06/2006 ed in particolare le funzioni di indirizzo e controllo politico del Servizio Sociale dei Comuni, i compiti relativi alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano di Zona, elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni, esprime gli indirizzi in merito alla dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni e al suo modello organizzativo ed approva i criteri di riparto delle spese e delle entrate.

3. E' composta da tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito distrettuale. Essi possono farsi sostituire da assessori o da consiglieri delegati per iscritto in via permanente.
4. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti a maggioranza assoluta un Presidente al quale spettano i poteri di direzione dell'organo.
5. L'Assemblea può inoltre nominare un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
6. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, il Direttore di distretto ed il Presidente dell'Ente gestore. Possono altresì essere invitati alle riunioni i soggetti individuati dall'art. 1, co. 4 della L. 328/00, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'Ambito distrettuale o altri soggetti all'uopo individuati.
7. L'Assemblea può individuare al suo interno una più ristretta rappresentanza per compiti attuativi di determinazioni collegialmente assunte o commissioni per l'approfondimento e l'elaborazione di progettualità specifiche.
8. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno approvato dall'Assemblea medesima con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
9. L'Assemblea approva entro il giorno 30 del mese di novembre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione dei bilanci preventivi dei Comuni, il piano economico-finanziario ed i relativi allegati su proposta del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito distrettuale per l'esercizio successivo; tale Piano viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza.
10. Il piano economico-finanziario costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e contiene una relazione dettagliata sugli interventi e sui servizi programmati e sui relativi costi unitari, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sui sistemi di affidamento dei servizi. Ad esso viene inoltre allegato il piano triennale delle assunzioni e collaborazioni indicante le risorse professionali impiegate nei relativi anni .
11. L'Assemblea approva il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente. Il rendiconto è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale, predisposto 45 giorni prima del termine di approvazione del conto consuntivo previsto per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ed è accompagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte, delle risorse impiegate e dei relativi costi unitari.
12. L'Assemblea dei Sindaci approva, altresì, variazioni ed assestamenti al Piano Economico Finanziario che dovessero essere necessari a seguito della verifica dell'andamento dei costi e delle spese in corso d'esercizio. Il documento di assestamento, accompagnato da una relazione che ne illustri gli scostamenti, viene trasmesso ai singoli Comuni associati entro i termini necessari per gli adempimenti di competenza e comunque entro il 5 novembre.
13. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci assumono la forma della deliberazione e sono vincolanti nei confronti dei Comuni appartenenti all'ambito socio assistenziale di Codroipo.

Art. 12

(Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni)

1. L'Ente gestore individua tra il personale in Pianta Organica Aggiuntiva e, in subordine, tra il personale aziendale, dei Comuni associati ovvero tra il personale esterno, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.
2. Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni deve possedere i requisiti previsti dall'art. 21, co. 2, della L.R. 6/2006. In relazione alla complessità delle funzioni di direzione esercitate e al grado di autonomia gestionale e organizzativa espresso gli è conferito specifico incarico di posizione organizzativa ai sensi delle disposizioni dei vigenti CCRL del comparto Enti Locali.

3. L'individuazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni avviene mediante apposita selezione per titoli e valutazione del curriculum, nonchè nel rispetto della seguente procedura:
 - l'Ente gestore, assunte dall'Assemblea dei Sindaci per le opportune direttive, dispone l'avvio della procedura di selezione dandone adeguata pubblicità;
 - scaduti i termini di pubblicazione e raccolte le domande pervenute, l'Ente gestore valuta i curricula presentati, tenendo precipuamente in considerazione la formazione e le competenze professionali, anche in materia di gestione dei servizi, l'esperienza nel settore nonché le direttive dell'Assemblea dei Sindaci;
 - l'Ente gestore sottopone all'Assemblea dei Sindaci la motivata individuazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e, d'intesa con la stessa, procede alla nomina;
 - l'Ente gestore adotta tutti gli atti necessari e conseguenti all'avvenuta nomina.

4. Al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, compete:

- a) la direzione del servizio;
- b) la pianificazione e la gestione del personale assegnato al servizio;
- c) la predisposizione del Piano economico finanziario nel rispetto delle scadenze previste;
- d) la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall'Assemblea dei Sindaci per la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali previste;
- e) la direzione dell'Ufficio di Direzione e Programmazione;
- f) l'adozione di atti che impegnano il S.S.C. verso l'esterno;
- g) il conseguimento dei risultati nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti dall'Assemblea dei Sindaci ;
- h) le funzioni e responsabilità previste dall'art. 107 del D. Lgs 267/2000;
- i) il raccordo tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio dei singoli Comuni, anche al fine del riparto degli oneri relativi alla gestione del S.S.C.

Il responsabile del Servizio Sociale dei Comuni organizza incontri periodici con le Amministrazioni Comunali, singole o associate, per un confronto monitoraggio e verifica sull'andamento dei servizi delegati.

5. Il predetto incarico è conferito per un periodo non superiore a 5 anni; in ogni caso la nomina decadrà con la scadenza della Convenzione.

Art. 13

(Ufficio di Direzione e Programmazione di Ambito distrettuale)

1. L'Ufficio di Direzione e Programmazione costituisce struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e alta amministrazione del S.S.C.
2. L'Ufficio di Direzione e Programmazione è composto dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, che ne ha la direzione, e da professionalità individuate dal responsabile fra il personale della P.O.A. o personale esterno, sentita l'Assemblea dei Sindaci.
3. L'Ufficio di Direzione e Programmazione, attraverso l'organizzazione operativa stabilita dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, per le finalità di cui al co. 1:
 - a) cura il coordinamento tecnico, tematico, territoriale, gestionale e amministrativo delle diverse aree dei servizi e interventi progettuali;
 - b) cura la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai bisogni, alle risorse e ai servizi in funzione dell'attività strategica e di programmazione dell'Assemblea dei Sindaci;
 - c) svolge attività istruttoria e predispose i documenti relativi al Piano di Zona e agli accordi attuativi;
 - d) svolge attività istruttoria per la definizione degli obiettivi e per la proposta di ripartizione delle risorse anche in relazione alla formazione dei documenti di bilancio dei singoli Comuni, ed al fine del riparto degli oneri relativi alla gestione del S.S.C.;

- e) predispone il piano economico-finanziario annuale ed i relativi documenti allegati compreso il piano triennale delle assunzioni e delle collaborazioni e l'elenco delle dotazioni strumentali;
- f) predispone gli schemi di regolamento per il successivo inoltro all'Assemblea dei Sindaci;
- g) realizza e monitora, di concerto con il Direttore di Distretto, i progetti previsti dall'intesa P.D.Z. ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute da parte dell'Assemblea dei Sindaci;
- h) cura la predisposizione degli altri atti di sua competenza ai fini dell'inoltro all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 14

(Pianta Organica Aggiuntiva)

1. La P.O.A., deliberata annualmente come documento programmatico, dall'Ente gestore d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci, prima dell'adozione del Piano Economico Finanziario, è articolata per profili professionali individuati come necessari alla gestione associata delle attività di cui alla presente Convenzione in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
2. La P.O.A. è composta in modo da assicurarne la funzionalità operativa. E' struttura flessibile in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiede.
3. L'organizzazione della P.O.A. si ispira a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
4. Il personale viene reperito in base alle disposizioni di legge vigenti, preferibilmente ed in quanto disponibile, presso i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione .
Ai fini dell'assunzione di nuovo personale l'ente gestore si adeguerà a quanto previsto dalla vigente normativa regionale in tema di assunzione personale art. 27 bis LR 17/2008 s.m.i.
5. il personale in oggetto dipende sia funzionalmente che gerarchicamente dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e, pur intervenendo su territorio specifico ed in stretto raccordo con i suoi Amministratori, opera nell'interesse dell'intera comunità distrettuale.
6. Il personale messo a disposizione dei Comuni associati seguirà le disposizioni in vigore ed i Regolamenti adottati in materia di personale dell'Ente gestore. Esso mantiene ad ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza ai sensi dell'articolo 51 c. 4 del CCRL 2002 – 2005.
7. Alla scadenza della presente Convenzione ed in mancanza di nuova delega il personale inserito nella P.O.A., compreso quello di nuova assunzione, è trasferito ai Comuni deleganti, di intesa tra le Amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative dotazioni organiche.

Art. 15

(Regolamento di organizzazione del personale del Servizio Sociale dei Comuni)

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimane in vigore, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari inerenti i servizi gestiti, il regolamento unico del personale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore, d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci, predispone il "Regolamento di organizzazione del personale dell'Ambito distrettuale" entro e non oltre due mesi dall'avvio della gestione associata.

Art. 16

(Fonti di finanziamento e riparto dei costi)

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione sono composte dai trasferimenti comunali e regionali, dagli altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché da entrate proprie, relative ai servizi gestiti. L'Ente gestore introiterà tutti i finanziamenti relativi alle funzioni svolte in forma associata.
2. L'Ente gestore iscrive nel proprio bilancio tutte le entrate e le risorse messe a disposizione ai sensi dei commi precedenti, nonché le spese necessarie per le attività da svolgere in forma associata.
3. Le spese per le attività associate sono ripartite tra i Comuni convenzionati secondo i criteri e le quote di riparto decisi annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, come previsto dall'art. 11.
4. Fra le spese per le attività associate sarà inserita, su proposta dell'Ente gestore d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci, una quota forfetaria, definita annualmente, relativa agli oneri sostenuti dall'Ente gestore per la messa a disposizione dei servizi e strutture di supporto. Tale quota sarà definita in base all'analisi dei costi imputabili proporzionalmente all'attività dell'Ambito.
5. Ogni Comune associato provvede al trasferimento all'Ente gestore del 60 % della spesa prevista a proprio carico nel bilancio di previsione entro il 30 aprile ed il 20% entro il 30 settembre dell'anno di competenza, il saldo a rendiconto entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo. Gli importi in acconto verranno rideterminati sulla base delle eventuali variazioni intervenute al Piano economico deliberate dall'Assemblea dei Sindaci.

Art.17

(Modalità di informazione e relazioni con le amministrazioni comunali)

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale garantisce alle singole Amministrazioni comunali ogni elemento utile per l'informazione ai Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.
2. Il Servizio Sociale dei Comuni deve assicurare la medesima ed identica cura, salvaguardia degli interessi, qualità e standard dei servizi di tutti gli enti partecipanti.
3. Ogni Comune ha diritto di sottoporre all'Assemblea dei Sindaci proposte e problematiche attinenti l'attività della gestione associata.
4. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci vengono inviate a tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 18

(Modifiche alla Convenzione)

1. Le modifiche della presente Convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono sottoposte ai Comuni aderenti e divengono efficaci qualora approvate da tutti i Consigli Comunali dei comuni aderenti.
3. Analoga procedura viene adottata per l'eventuale adesione di altri Enti.

Art. 19

(Accesso agli atti)

Il Responsabile del Servizio Sociale garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza ed applica le norme relative alla tutela dei dati personali, secondo le disposizioni di legge e secondo modalità operative che saranno stabilite in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 20

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano l'art. 18 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio di Direzione e Programmazione per le finalità della presente Convenzione.
3. I dati trattati saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 21

(Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro)

L'Ente gestore è datore di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e s.m.i., a lui spettano adempimenti e competenze in materia di sicurezza nei confronti del personale POA e dei collaboratori. Ai Comuni spettano gli adempimenti in materia di sicurezza relativamente all'idoneità dei luoghi e delle attrezzature messe a disposizione ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

Art. 22

(Clausola compromissoria)

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in Assemblea dei Sindaci tra i sottoscrittori del presente atto, che decidono a maggioranza assoluta dei membri.

Qualora le controversie non si siano potute dirimere sarà competente il Tribunale di Udine.

Art. 23

(Norma transitoria)

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari inerenti i servizi gestiti, che rimangono principio della presente convenzione.

Allegato all'atto di convenzione

ART. 4 DEFINIZIONE FUNZIONI E SERVIZI

CONVENZIONE - ART 4				
Per Area di riferimento	Macrofunzioni	Progetti, Interventi, Servizi relativi a funzioni obbligatorie	Progetti, Interventi, Servizi relativi a funzioni facoltative	Funzioni amministrative svolte dai Comuni
MINORI E FAMIGLIA	Prevenzione e promozione della salute	STS - Progetto Famiglia		
		STS - Nati per leggere		
		STS - Nati per giocare		
		STS - Nati per la musica		
		STS - Spazio ragazzi		
		STS - Educazione Socio Affettiva		
		STS - Educazione alla sessualità		
		STS - Pratica psicomotoria		
		STS - Muoversi in arte		
		STS - Educazione alimentare		
		STS - Sportello ascolto		
		Aggregazione giovanile "Progetto ragazzi si cresce"		
		Domiciliarità e territorialità	Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM)	
	Servizio "Domino"			
	Servizio socio educativo L.41/96			
	Progetti di affido familiare			
	Contributi a sostegno di figli minori			
	Servizio Trasporto disabili – Nostra Famiglia			
	Assistenza economica			
			Assegni nazionali di maternità	
			Assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori	
			Assegni regionali di natalità	
			Contributi a famiglie numerose	
			Contributi per l'abbattimento rette asili nido	
			Contributi a modalità individuali di trasporto (LR 41/96)	
			Sostegno ad affidi ed adozioni	
			Interventi di sostegno alle gestanti in difficoltà	
			Progetto "Ri-partire"	
			Servizio Tutela Minori	
			Equipe Multidisciplinare per l'Handicap (EMDH)	
			Unità di Valutazione distrettuale Minori (UVM)	
	Residenzialità			Inserimenti in strutture residenziali / istituti / comunità di minori e madri

ADULTI	Prevenzione e promozione della salute	STS - Iniziative per stili di vita sani		
		STS - Sostegno alle iniziative dell'interculturalità		
	Domiciliarità e territorialità	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)		
		Servizio SAD dedicato a persone affette da disabilità, demenze e patologie oncologiche		
		Servizio pasti		
		Amministrazione di sostegno		
		Progetto "Chi sarò"		
		Progetto "Arte"		
		Percorsi formativi Addestramento lavorativo (Format)		
			Soggiorni disabili (LR 41/96)	
		Servizio di trasporto presso il Centro di Salute Mentale		
		Fondo per l'Autonomia Possibile (FAP) "Vita indipendente" e), "Progetti per la salute mentale -art. 8"		
		Fondo per il sostegno a domicilio di persone in stato di bisogno assistenziale a elevatissima intensità		
			Contributi ad abbattimento canoni di locazione (L 431/98 art. 13)	
		Fondo di solidarietà regionale		
			Contributi ad abbattimento barriere architettoniche (L 13/89)	
			Contributi ex ANMIL (Mutilati e invalidi del lavoro)	
			Contributi ex ENS (Protezione e assistenza sordi)	
			Interventi in materia di corregionali all'estero e rimpatriati (LR 7/2002)	
		Assistenza economica		
		Progetto "CO/droipo_lis"		
		Progetto "CeSTA" – Sportelli Informativi per cittadini stranieri		
	Progetto "CeSTA" – Sportello orientamento ricerca casa			
		Progetto "CeSTA" – Abitare sociale (CASOMAI)		
		Inserimenti lavorativi protetti Camp/SIL		
	Residenzialità	Inserimenti in strutture residenziali		Gestione amministrativa compartecipazione rette e relativo rapporto finanziario con le strutture protette
		Inserimenti in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili verso servizi delegati ad altri soggetti		Gestione amministrativa compartecipazione rette e relativo rapporto finanziario con il soggetto delegato ASS 4

ANZIANI	Prevenzione e promozione della salute	STS - Corsi di potenziamento cognitivo "ginnastica per la mente"		
		STS - INIZIATIVE VARIE DI Educazione promozione alla salute		
	Domiciliarità e territorialità	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)		
		Servizio SAD dedicato a persone affette da disabilità, demenze e patologie oncologiche		
		Servizio tutoring		
		Servizio pasti caldi a domicilio		
		Servizio lavanderia		
		Fondo Autonomia Possibile (FAP) - APA E CAF		
		Teleassistenza e telesoccorso		
		Servizio trasporto presso strutture socio sanitarie		
		Supporto all'accesso a strutture diurne (contributi ad abbattimento rette di frequenza)		
Residenzialità	Inserimenti in strutture residenziali / istituti / comunità		Gestione amministrativa compartecipazione rette e relativo rapporto finanziario con le strutture protette	
DI SISTEMA		Servizio sociale professionale		
		Segretariato sociale, sia professionale che generale		
		Pronto soccorso sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari		